

SEPA

SEPA

Le date fondamentali per la migrazione alla SEPA

31 marzo 2012	Entrata in vigore del Regolamento 260/2012 con contestuale applicazione del requisito di raggiungibilità pan-europea ed eliminazione della soglia di 50.000 euro per l'obbligo di applicare eguali commissioni ai pagamenti nazionali e transfrontalieri corrispondenti.
1 novembre 2012	Eliminazione delle MIF (commissioni multilaterali interbancarie) sulle transazioni transfrontaliere di addebito diretto.
1 febbraio 2014	Termine ultimo per la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti SEPA all'interno dell'area euro; divieto di richiedere il BIC (Codice Identificativo d'Azienda) per pagamenti nazionali.
1 febbraio 2016	Divieto di richiedere il BIC per pagamenti transfrontalieri; completamento della migrazione di quei servizi di pagamento che, pur essendo bonifici o addebiti diretti, presentano caratteristiche molto specifiche che richiedono un tempo più lungo per poter essere adeguati ai requisiti del Regolamento. (cosiddetti prodotti di nicchia).
31 ottobre 2016	Termine ultimo per la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti SEPA per i paesi dell'area non-euro.
1 febbraio 2017	Termine ultimo per l'eliminazione delle MIF sulle transazioni nazionali di addebito diretto.

Elementi chiave della migrazione alla SEPA, l'area unica dei pagamenti in euro

A marzo del 2012 il legislatore europeo ha adottato il Regolamento 260/2012, noto come "Regolamento sulla data finale della migrazione alla SEPA", che stabilisce le regole per l'invio e l'esecuzione di bonifici e addebiti diretti al dettaglio in euro all'interno dell'Unione europea.

Il Regolamento indica scadenze precise per la migrazione specificando quando le nuove regole dovranno essere applicate in ogni Stato Membro. Per i paesi dell'area euro, il termine ultimo è il 1° febbraio 2014 mentre per i pagamenti in euro effettuati nei paesi dell'area non-euro il termine è il 31 ottobre 2016. Entro queste date gli schemi esistenti di bonifico e addebito diretto nazionali in euro dovranno essere eliminati e sostituiti dai relativi schemi SEPA. Ciascun paese deve assicurare che la migrazione ai nuovi strumenti si realizzi in conformità al Regolamento. Tuttavia, le scadenze nazionali potranno essere più o meno lunghe rispetto a quelle richiamate poiché alcuni requisiti e termini per la migrazione potranno variare da paese a paese all'interno di un determinato periodo di transizione che si completerà nel 2016/2017.

Requisiti chiave del Regolamento sulla data finale della migrazione alla SEPA

- **Stesse regole e standard sia per i bonifici sia per gli addebiti diretti al dettaglio in euro**

Il Regolamento stabilisce regole e fissa standard per tutti i bonifici e gli addebiti diretti denominati in euro all'interno dell'Unione europea nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento (banca o altro intermediario) sia ubicato nell'Unione.

- **Numero Conto Bancario Internazionale (IBAN)**

Entro febbraio 2014 l'IBAN sarà l'unico identificativo del conto di pagamento per i bonifici e gli addebiti diretti nazionali e transfrontalieri in euro effettuati all'interno dell'Unione europea. In Italia il passaggio all'IBAN è già avvenuto.

- **Codice Identificativo d'Azienda (BIC)**

Dal 1° febbraio 2014 i prestatori di servizi di pagamento non possono più richiedere ai clienti di fornire il BIC (Codice Identificativo d'Azienda) per eseguire pagamenti nazionali e dal 1° febbraio 2016 per eseguire pagamenti transfrontalieri.

- **Standard di messagistica ISO20022 XML**

I messaggi di pagamento devono essere conformi allo standard internazionale ISO20022 XML. Tale obbligo vale: i) tra prestatori di servizi di pagamento; ii) per la trasmissione di bonifici e addebiti diretti in euro in forma aggregata da parte di utilizzatori diversi da consumatori o microimprese (le microimprese sono aziende con meno di dieci dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 2 milioni di euro).

- **Raggiungibilità pan-europea**

I prestatori di servizi di pagamento devono essere raggiungibili per bonifici e addebiti diretti in euro in tutta l'Unione se già oggi accettano transazioni corrispondenti eseguite con schemi di pagamento nazionali.

- **Libera scelta del luogo di pagamento**

I pagatori devono avere libertà di scegliere da quale conto in Europa effettuare bonifici o addebiti diretti in euro. Allo stesso tempo i beneficiari non devono essere obbligati a ricevere bonifici o addebiti diretti in euro in un conto detenuto presso un paese specifico.

- **Ulteriori misure di tutela del debitore per gli addebiti diretti**

I consumatori possono dare istruzioni al proprio prestatore di servizi di pagamento su come trattare le richieste di addebito in conto. Essi possono redigere liste di creditori indesiderati (liste negative) o di creditori dai quali accettare richieste di addebito (liste positive), fissare importi massimi o specifici intervalli di pagamento. Inoltre, essi possono anche bloccare tutte le richieste di addebito diretto sul loro conto di pagamento.

- **Le commissioni multilaterali interbancarie (MIF) per gli addebiti diretti in euro sono state eliminate**

Le MIF sugli addebiti diretti in euro (applicate alle singole transazioni tra prestatori di servizi di pagamento in alcuni Stati Membri) saranno eliminate entro il 1° febbraio 2017 per i pagamenti nazionali mentre sono state già eliminate il 1° novembre 2012 per i pagamenti transfrontalieri.

- **Principio di parità di commissioni**

I prestatori di servizi di pagamento devono applicare le stesse commissioni a pagamenti corrispondenti nazionali e transfrontalieri in euro effettuati all'interno dell'Unione europea (Regolamento 924/2009). Questo principio di parità di commissioni è stato potenziato dal Regolamento sulla data finale della migrazione alla SEPA che ha rimosso la precedente soglia di 50.000 euro al di sotto della quale dovevano essere applicate le stesse commissioni.